DELIBERA N.353

16 settembre 2025

Oggetto

Qualificazione con riserva, per il settore servizi e forniture ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 dell'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA – A.R.T.E. GENOVA - C.F. 00488430109.

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del D.lgs. 36/2023.

Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. approvato con Delibera ANAC n. 334 del 30 luglio 2025 (di seguito Regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 193 del 21 agosto 2025.

Parole chiave

Iscrizione con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, come integrato dal D.lgs. n. 209/2024, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 16 settembre 2025

DELIBERA

Visti

Gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabiliscono i presupposti della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

Visto

L'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

L'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

Visti

Gli artt. 32 e 33 del Regolamento che disciplinano i casi di ammissibilità e le modalità di presentazione delle richieste di qualificazione con riserva;

Visto

L'art. 38 del Regolamento, il quale prevede che la qualificazione con riserva è concessa per un periodo di 12 mesi con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte dell'Autorità;

Vista

La richiesta pervenuta all'Autorità in data 29/07/2025 ed acquisita al protocollo n. 0108864, con cui il Responsabile AUSA dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova – A.R.T.E. GENOVA, ha rappresentato la necessità e l'urgenza di qualificare la struttura, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023 per il settore servizi e forniture al livello SF1, stante la necessità di realizzare gli interventi approvati nel programma triennale dei servizi e delle forniture, in qualità di Ente strumentale della Regione Liguria a cui è affidata la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà aziendale nonché di proprietà dei comuni compresi nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Genova.

Considerato

che la domanda risulta ammissibile rientrando tra i casi di cui all'art. 32 del Regolamento, che è stata ritualmente proposta e che è completa della documentazione richiesta;

Ritenuto

che le circostanze oggettive ed eccezionali debitamente documentate, i requisiti già posseduti dalla stazione appaltante, nonché le attività da compiere per migliorare il punteggio rispetto agli ambiti valutati giustificano la richiesta ex art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023;

Rilevato

che l'istante dovrà realizzare le procedure previste nella programmazione triennale ritualmente approvata del settore oggetto della richiesta di riserva;

Considerato

che l'istanza rientra nelle casistiche che seguono la modalità procedimentale straordinaria di cui all'art. 36 del medesimo Regolamento in quanto giustificata da circostanze oggettive ed eccezionali debitamente documentate;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva dell'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA – A.R.T.E. GENOVA - C.F. 00488430109 nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate al livello SF1, per un periodo di 12 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte dell'Autorità.

Alla scadenza del suddetto termine, il soggetto, qualificato con riserva sarà tenuto a presentare un'istanza di qualificazione ordinaria a pena dell'impossibilità di ottenere il rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 settembre 2025

Il segretario: Laura Mascali

Firmato digitalmente